www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Area protette e non necessità di tabellazione anche nelle Oasi di Protezione. La Cassazione torna a confermare una tesi da sempre sostenuta da "Diritto all'ambiente" .

Breve nota alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale 27 febbraio 2009 n.8839

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nella sentenza in rassegna la Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale è tornata riferire sulla questione della necessità (rectius: della non necessità) della tabellazione perimetrale delle aree protette ai fini della vigenza del divieto di caccia e dell'applicazione delle disposizioni sanzionatorie penali.

Come noto, sia la giurisprudenza di legittimità che quella amministrativa sono consolidate nel sostenere che poiché le aree naturali protette sono istituite e delimitate con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, queste non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 al fine di individuarle come aree ove sia vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo lett. a), della citata L. n. 157/92.

Parimenti, la giurisprudenza amministrativa ha più volte riferito che "*tema di sanzioni e/o provvedimenti cautelari (nella specie: sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia) per la pratica dell'attività venatoria all'interno di un'area protetta, è irrilevante la mancata apposizione di cartelli lungo il perimetro, atteso che ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria. Ciò perché, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria*" (cfr. Tar Campania – SA – n.757/05).

Il punto di novità della sentenza in commento è rappresentato dalla circostanza che, come peraltro da sempre sostenuto dal Diritto all'Ambiente, sia sulle pagine di questo sito che in occasione degli eventi seminariali organizzati sul tema, analoghe

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

considerazioni – evidentemente sulla scorta di analoghe motivazioni – debbano essere rassegnate per le Oasi di Protezione, sì da rendere non invocabile la sussistenza della buona fede.

Va da sé che alla pronuncia di condanna debba seguire la confisca delle armi da caccia, vale a dire del mezzo attraverso il quale l'illecito penale ebbe ad essere perpetrato (cfr. art.240 comma 1 c.p.)

Sul punto, è peraltro utile ricordare come a seguito della novella dell'art.445 c.p.p. in caso di sentenza di patteggiamento, in deroga alla regola generale sulle inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza personali e patrimoniali, la confisca delle armi non sia più inibita.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 21 marzo 2009

In calce la motivazione della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

*****

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dai Signori:
1. dr. Claudio Vitalone Presidente
2. dr. Ciro Petti Consigliere
3. dr. Alfredo Teresi Consigliere
4. dr.ssa Guicla I.Mùlliri Consigliere rel.

5. dr. Santi Gazzara Consigliere

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2008 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo Ia seguente

SENTENZA

sul ricorso di :

FERRETTI Cosimo, nato a Taranto il 25.11.47
Indagato: artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. 11.2.92 n. 157
avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi, in data 30.1.08 Sentita Ia relazione del cons. Guicla I.Mùlliri

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Luigi Ciampoli , che ha chiesto il rigetto del ricorso;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con ordinanza in data 30.1.08, il G.i.p. di Brindisi, pronunciandosi su un'istanza di dissequestro e restituzione delle armi avanzata, tra gli altri, dall'odierno ricorrente Ferretti Cosimo, ha respinto osservando che il fucile da caccia in questione era stato sottoposto a sequestro in quanto gli accusati erano stati sorpresi in atteggiamento di caccia all'interno dell'oasi di protezione caccia denominata "S. Totaro" in agro di Francavilla Fontana e che, nei pressi della postazione dei cacciatori, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato avevano rinvenuto dei carnieri con cartucce ed esemplari di avifauna migratoria abbattuti.

Osservato, quindi, che in caso di condanna, i fucili avrebbero dovuto essere confiscati, ha respinto I'istanza di dissequestro trattandosi di mezzo per Ia commissione del reato (art. 240 1° co. c.p.).

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il Ferretti deducendo:

1) la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale.
Si fa notare, infatti, in primo luogo, che il fucile in questione era detenuto regolarmente; in secondo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che in base alla Legge Regionale Puglia 20.12.05 n. 18, la sanzione prevista per la violazione dell'art. 21 lett. c) L. 157/92 (caccia in oasi protette) può essere irrogata a patto che i confini dell'area protetta siano "resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall'ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia" (art. 1 co. 4). Nella specie, però — come sarebbe desumibile dal verbale degli operanti - la zona di presunta violazione sarebbe stata solo "parzialmente tabellata lungo il perimetro".
Conseguentemente, il cacciatore dovrebbe essere ritenuto non punibile ex art. 5 c.p.. In ogni caso, trattandosi di una contravvenzione, l'indagato può ricorrere al patteggiamento con conseguente impossibilità di applicare la confisca (si cita a riguardo la sentenza delle SS.UU. n. 5/93)

2) la violazione dell'art. 606 lett e) c.p.p., in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p. lamentandosi, cioè, la violazione delle norme procedurali per difetto di motivazione.

Si dice, infatti, che, nella specie, il giudice si sarebbe limitato a riportarsi in modo generico agli elementi contenuti nel verbale degli operanti, nulla dicendo a proposito

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

della necessità di mantenere in vita il sequestro ed, in tal modo, violando anche la lett e) dell'art. 606 c.p.p. che richiede adeguatezza, congruità e logicità della motivazione.
Il ricorrente conclude, pertanto, invocando l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il P.G. ha, invece, chiesto il rigetto del ricorso osservando che si versa in un'ipotesi di sequestro sottoposto at regime di cui aII'art. 240 1° co. c.p. per espresso richiamo ex art. 6 L. 22.5.75 n. 152.

2. Motivi della decisione — Il ricorso è infondato e va respinto.

Gli argomenti posti a fondamento del primo motivo di gravame sono smentiti dalla sintetica, ma corretta, motivazione del G.i.p. che evoca quanta obiettivamente rilevato dagli degli operanti di p.g. (che, nel loro verbale, danno atto che la zona di presunta violazione era parzialmente tabellata lungo l'intero perimetro") e, come tale, in contrasto con la legislazione regionale. Del resto, è stato anche già affermato da questa S.C. (sez. III 26.1.06, n. 5489) che un'area protetta "non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non é invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita". II G.i.p., nel proprio provvedimento, dà atto che gli accusati furono sorpresi "in atteggiamento di caccia all'interno dell'oasi" e, per di più, "nei pressi della loro postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano cartucce ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti".
Capzioso e, comunque, sostanzialmente infondato - é l'ulteriore argomento speso per sostenere il gravame e che fa riferimento alla potenziale esperibilità della via del patteggiamento. Trattandosi solo di una mera eventualità tra le varie linee difensive esperibili, essa a del tutto irrilevante. In ogni caso, si deve tener conto che la novella apportata all'art. 445 c.p.p., con il comma 1 bis, non impedisce più la confisca in caso di applicazione di pena concordata.

Il secondo motivo è totalmente infondato. Esso denuncia la violazione della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. a fronte di una motivazione che, invece, é presente, e, sebbene concisa, risulta adeguata e congrua. Essa è anche logica e corretta nel momento in cui fa riferimento ad una possibilità normativamente prevista (sia pure in caso di confisca facoltativa). D'altro canto, é possibile parlare di difetto di motivazione solo in presenza di una totale mancanza grafica delle ragioni che dovrebbero sostenere la decisione, ovvero quando la motivazione, pur presente, sia parziale e non risponda a requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità. La qual cosa non é certamente affermabile nel caso di specie.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso in Roma nell'udienza del 20 novembre 2008

Il Presidente
(dr. Claudio Vitalone)

Il Consigliere estensore

(dr.ssa Guicla I.Mùlliri)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)